

Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1)

142.311

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999¹ è modificata come segue:

Art. 3 Trasmissione e notificazione di decisioni
(Art. 13 cpv. 3 e 5 LAsi)

La notificazione è comunicata senza indugio al procuratore e, se tecnicamente possibile, anche per telefax. Inoltre è fatto riferimento all'articolo 13 capoverso 3 o all'articolo 13 capoverso 5 LAsi, secondo cui la notificazione è fatta personalmente al richiedente l'asilo.

Art. 4
Abrogato

Art. 7c Rubrica

Art. 7c Emolumenti per domande di riesame e domande multiple
(Art. 111d cpv. 4 LAsi)

Art. 7c cpv. 1

¹ L'emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.

¹ RS 142.311

Art. 20 Colloquio preliminare consultivo
(Art. 25a LAsi)

¹ Il colloquio preliminare consultivo è svolto nell'ambito dell'interrogatorio sommario di cui all'articolo 26 capoverso 2 LAsi.

² Se l'interrogatorio sommario è sostituito dall'audizione secondo l'articolo 29 LAsi, il colloquio preliminare consultivo è svolto immediatamente prima dell'audizione.

Art. 28 Rubrica

Parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(Art. 31a LAsi)

Art. 28a

Abrogato

Art. 28b Rubrica

Collaborazione all'accertamento dei fatti
(Art. 29a LAsi)

Art. 38

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova